SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1775)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINESSI, SCEVAROLLI, SIGNORI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1982

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati

Onorevoli Senatori. — La trasformazione del Comitato nazionale nella Associazione italiana ciechi di guerra, avvenuta con atto notarile del 23 maggio 1979, ha sancito la costituzione in personalità giuridica autonoma di un'esperienza ultra decennale.

L'Associazione, cui aderisce la maggioranza dei titolari (militari e civili) di pensioni per causa del servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per causa di servizio o per fatti attinenti alle esercitazioni militari in tempo di pace, ha per statuto la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei superinvalidi privi della vista, nonchè dei loro superstiti aventi titolo a trattamento pensionistico di reversibilità.

Le funzioni che statutariamente l'Associazione intende svolgere nei confronti dei soci, ovvero dei cittadini che abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, (per la partecipazione ad operazioni belliche o per eventi connessi alla guerra, per incidenti causati da ordigni

residuati o in uso alle Forze armate, ovvero per servizio militare in tempo di pace) e dei loro superstiti e congiunti, sono le seguenti:

- 1) collaborazione attiva con il Parlamento, il Governo e le amministrazioni statali per lo studio di iniziative legislative riguardanti la categoria;
- 2) collaborazione con le amministrazioni regionali, provinciali e locali e con enti pubblici per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in favore dei suoi iscritti nonchè per il rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio degli invalidi, delle vedove e degli orfani;
- 3) interventi presso le suddette amministrazioni per la soluzione di pratiche concernenti gli assistiti;
- 4) studio della legislazione riguardante la pensionistica di guerra, comparandola con quella degli altri Paesi e in particolare di quelli del Mercato comune europeo;
- 5) rappresentanza degli interessi morali ed economici della categoria;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) consulenza legale e amministrativa in merito a domande, ricorsi e liquidazioni di pensioni di guerra, interventi per la mancata o inesatta applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici;

7) ricerca, anche in campo internazionale, nell'ambito tiflologico e tiflotecnico, per l'autonomia dei non vedenti, nonchè reperimento degli studi e dei prodotti necessari ai soci.

Tali attività saranno integrate dalle iniziative che le sedi periferiche, già costituite in ogni regione, hanno intrapreso o intendono organizzare per garantire ai soci una tutela specifica e qualificata, resa necessaria dalle particolari esigenze dei grandi invalidi minorati della vista, specie se soli o donne o plurimutilati (per i quali l'attuale istituto dell'accompagnatore militare è del tutto inadeguato).

Si tratta di una problematica che non può essere affrontata soltanto con l'elargizione di benefici economici, ma che deve comportare la fornitura di una serie di servizi e di iniziative su scala locale, quali per esempio: la creazione di centri di lettura a stampa in Braille o di registrazione di libri, riviste e giornali; il sostegno alle vedove e agli orfani bisognosi; la promozione di un servizio di assistenza e di accompagnamento qualificato e personalizzato; l'organizzazione di incontri sociali e culturali o ricreativi, ecc.

Allo scopo di realizzare i fini sopra accennati, l'Associazione italiana ciechi di guerra intende approfondire i contatti con tutte le analoghe organizzazioni estere ed internazionali e, in particolare, della Comunità economica europea, delle quali è l'interlocutrice naturale e formalmente riconosciuta; con le competenti amministrazioni centrali e locali; con le altre associazioni.

In considerazione di ciò, il Ministero del tesoro ha formalmente invitato l'Associazione a partecipare, con un proprio esperto, ai lavori del comitato tecnico istituito presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, che ha fornito il suo contributo in occasione della legge delega n. 533 del 1981 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981 per il riassetto definitivo delle pensioni di guerra.

Tale attività intesa e qualificata, a livello sia internazionale sia nazionale, pur se sorretta dal sacrificio personale dei soci, sempre più numerosi, e soprattutto dei loro dirigenti democraticamente eletti, impegnati quotidianamente in un'azione di studio, di patronato, di promozione sociale e di organizzazione, ha avuto ed ha un costo che non può essere ulteriormente sopportato senza un modesto ma adeguato contributo statale, che consenta all'Associazione di perseguire e raggiungere i fini di elevato valore sociale che si è posta in favore della categoria.

Di tale inderogabile esigenza si è fatto di recente interprete il Parlamento, che ha impegnato il Governo per un contributo a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra approvando due ordini del giorno, accolti dal Governo stesso.

Onorevoli colleghi! L'Associazione italiana ciechi di guerra non può più accontentarsi, per operare proficuamente in favore
della categoria, di riconoscimenti formali,
come quello di rappresentare i ciechi di
guerra italiani in campo internazionale o
in seno al comitato ministeriale per le pensioni di guerra, o di ordini del giorno come
quelli votati da entrambe le Camere; ha
piuttosto l'urgente necessità di contare su
mezzi finanziari strettamente indispensabili
per far fronte alle spese più elementari che
la partecipazione a tali organismi comporta.

È ovvio, infatti, che tale partecipazione presuppone un lavoro di studio, elaborazione e approntamento di documenti che deve essere basato, quanto meno, su un ottimo funzionamento della sede centrale, per la quale sono necessari strutture e personale, sia pure ridotti al minimo.

Per i motivi suddetti sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge che, all'articolo 1, prevede un contributo annuo di 300 milioni di lire, somma assolutamente indispensabile, pur nella sua modestia, per l'affitto e il funzionamento della sede centrale e di quelle periferiche e a parziale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

copertura delle spese necessarie per il sostegno delle attività associative e, in particolare, di quelle di tutela, protezione e promozione sociale dei suoi iscritti.

La concessione di tale contributo è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1-undecies di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per le associazioni nazionali che perseguano, statutariamente e concretamente,

fini socialmente e moralmente rilevanti. Tale contributo, peraltro, non può andare esclusivamente a beneficio delle organizzazioni che godevano in precedenza di finanziamenti statali per attività assistenziali poi trasferite alle Regioni e ad altri enti locali, ma deve garantire il sostegno delle attività di promozione sociale soprattutto alle associazioni più meritevoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1º gennaio 1981 viene concesso alla Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire trecento milioni, a sostegno dei suoi fini statutari.

Art. 2.

All'onere finanziario, di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.